

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO-
UNIVERSITARIA SENESE E IL DIFENSORE CIVICO DELLA
REGIONE TOSCANA AI SENSI DELL'ART.18 DELLA LEGGE
REGIONE TOSCANA 27 APRILE 2009 N.19**

TRA

L'Azienda ospedaliero-universitaria Senese, in seguito per brevità denominata "**AOUS**", con sede legale in Siena (SI), Strada delle Scotte n. 14, C.F. e P. IVA00388300527, rappresentata dal Dr. Valtere Giovannini, nato a il Direttore Generale nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regione Toscana n. 142 del 19.09.2017, domiciliato per la carica presso la sede suddetta, che interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua esclusiva qualità di Legale Rappresentante dell'Ente

E

Il Consiglio Regionale della Toscana – Difensore Civico Regionale, in seguito per brevità indicato come "Difensore civico", con sede legale in Firenze, Via Cavour n. 2, C.F. e P.IVA 01386030488, rappresentato dal dirigente regionale Dr. Luciano Moretti, autorizzato, ai sensi della L.R. Toscana 08/01/2009, n. 1, "*Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale*", ad impegnare legalmente e formalmente il Consiglio medesimo, interviene al presente atto in qualità di dirigente del Settore Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore civico, ai Garanti e all'Autorità per la partecipazione;

PREMESSO CHE:

- la Regione Toscana è stata, nel 1971, la prima regione italiana ad inserire nel proprio Statuto la figura del Difensore Civico, eletto nel 1974;

- lo Statuto della Regione Toscana approvato in data 6 maggio 2004 e 19 luglio 2004, all'art. 56, stabilisce che *“il Difensore Civico regionale garantisce a tutti la tutela non giurisdizionale nei casi di cattiva amministrazione, svolgendo anche attività di mediazione e intervenendo d'ufficio o su richiesta dei soggetti che vi hanno interesse”*;

- la L.R. 27/04/2009, n. 19 recante la *“Disciplina del Difensore civico regionale”* all'art. 2 *“Funzioni del Difensore civico”* prevede che *“ 1. Il Difensore civico assicura a tutti la tutela non giurisdizionale nei casi di cattiva amministrazione, come definiti dall'articolo 5 ed esercita le altre funzioni definite dalla legge, concorrendo, anche mediante la formulazione di proposte, con le amministrazioni pubbliche al perseguimento di obiettivi di buon andamento, imparzialità, trasparenza ed equità. ...Omissis”*

- l'art. 15 della legge di cui sopra, rubricato *“Gli organismi di tutela delle aziende sanitarie”*, al comma 1, stabilisce che: *“1. In ambito sanitario e socio-sanitario la tutela non giurisdizionale dei diritti è garantita dagli organismi di tutela interna alle aziende sanitarie e, nelle forme previste dalla presente legge, dal Difensore civico.... Omissis... La tutela non giurisdizionale dei diritti di cui al presente articolo si applica anche agli organismi sanitari a partecipazione pubblica operanti sul territorio regionale e agli organismi sanitari accreditati.”*

- l'art. 17 di detta legge, rubricato *“Competenze del Difensore civico”* al comma 1, lett. b), stabilisce che *“1. Il Difensore civico interviene :a) omissis...; b) qualora il reclamo abbia ad oggetto ipotesi di responsabilità professionale degli operatori sanitari e l'utente non sia soddisfatto della risposta ricevuta dall'azienda”*.

- l'art. 18, comma 1, lett. b), della legge richiamata, relativo alla "*Gestione dei reclami tecnico-professionali*" prevede che "*1. Il Difensore civico, nell'istruttoria delle pratiche, oltre all'esercizio dei poteri di cui all'articolo 8: ... (ommissis...); b) può approfondire la questione avvalendosi della collaborazione tecnico-professionale di operatori sanitari, con particolare riferimento ai medici legali dipendenti da azienda diversa da quella coinvolta, anche attivando apposite convenzioni*";

- la Legge 08/03/2017, n. 24, nel dettare le "*Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie*", rafforzando quanto già previsto dalla legislazione regionale toscana, stabilisce, all'art. 2 "*Attribuzione della funzione di garante per il diritto alla salute al Difensore civico regionale o provinciale e istituzione dei Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente*", commi 1 e 2, che "*1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono affidare all'ufficio del Difensore civico la funzione di garante per il diritto alla salute e disciplinarne la struttura organizzativa e il supporto tecnico.*

2. Il Difensore civico, nella sua funzione di garante per il diritto alla salute, può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria e socioassistenziale.

- la Deliberazione Giunta Regionale Toscana 17/05/2004, n. 462 recante le "*Direttive regionali per l'esercizio della tutela degli utenti del Servizio Sanitario*", così come confermata dall'art. 33, comma 2, della L.R.

27/04/2009, n. 19, disciplina nell'Allegato anche le *“Funzioni del Difensore Civico Regionale”* prevedendo che lo stesso intervenga *“per trattare i reclami in materia tecnico-professionale, ai sensi del successivo paragrafo”*;

- l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale ha stanziato le risorse finanziarie per la stipula di convenzioni per le finalità sopraindicate per gli anni 2020 – 2022;

CONSIDERATO CHE

- le suddette disposizioni specificano che, nell'esame del singolo caso, anche al fine di fornire indicazioni in merito all'approfondimento della questione in sedi opportune, il Difensore Civico può avvalersi della collaborazione tecnico

- professionale di operatori del Servizio Sanitario;

- presso le Aziende Sanitarie non sono reperibili tutte le competenze specialistiche spesso necessarie al medico-legale per il corretto inquadramento dei casi;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, *“ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*, all'art. 15

“Accordi fra pubbliche amministrazioni”, comma 1, prevede che *“1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”* attribuendo in tal modo valenza generale agli accordi organizzativi volti a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, per soddisfare interessi pubblici rimessi alle loro valutazioni;

- il sistema convenzionale disciplinato dall'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è diretto a soddisfare il principio generale dell'economicità dell'azione

amministrativa;

- sia il Consiglio Regionale Toscano che l'AOUS sono enti dotati di personalità giuridica pubblica e, pertanto, nel caso di specie, sussistono i presupposti per il ricorso allo strumento convenzionale previsto dal citato art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- il Consiglio Regionale della Toscana e l'AOUS intendono procedere alla stipulazione di un accordo al fine di attuare, tramite le attività previste dalla presente convenzione, una cooperazione finalizzata al perseguimento di obiettivi comuni inerenti la tutela degli utenti del servizio sanitario che si rivolgono al Difensore Civico, la soluzione non giurisdizionale di potenziali controversie con l'ambito sanitario e la possibilità di usufruire delle competenze del Difensore Civico e del suo ufficio per attività di consulenza e formazione;

- l'attività oggetto della presente convenzione è priva di carattere imprenditoriale, essendo diretta a garantire il perseguimento di finalità pubbliche di comune interesse in un ambito estraneo a prestazioni riconducibili all'appalto di servizi reperibili sul mercato da operatori economici;

- le attività che l'AOUS si impegna a svolgere in base alla presente convenzione comportano dei costi vivi superiori a quelli derivanti dall'ordinaria attività istituzionale, e, pertanto, è opportuno prevedere un parziale ristoro di tali costi a favore dell'AOUS;

- con la Deliberazione n..... del....., è stata autorizzata la stipula della presente convenzione, approvandone il testo,

- in data..... è stato assunto il decreto dirigenziale n...../2020,

esecutivo ai sensi di legge.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - (Oggetto e finalità)

Il presente accordo disciplina la collaborazione tra l'Azienda ospedaliero - universitaria Senese e il Difensore Civico regionale istituito presso il Consiglio Regionale Toscano in relazione a casi di reclami nei confronti di professionisti che operano in Aziende Sanitarie o in Aziende Ospedaliero Universitarie, diverse dalla AOUS e ad essa non afferenti e non riconducibili, per trattamenti sanitari che hanno prodotto nei confronti dei pazienti esiti letali o invalidanti, a causa di un loro eventuale non corretto svolgimento.

Art. 2 - (Modalità di collaborazione e impegni delle parti)

Il Difensore Civico, o altro funzionario del suo ufficio dallo stesso delegato, si rapporterà direttamente con la U.O. Medicina Legale dell'AOUS, nel limite massimo dei casi stabiliti all'articolo 3. La U.O. Medicina Legale procederà direttamente avvalendosi, se lo riterrà necessario, del supporto tecnico-professionale delle UU.OO. specialistiche di riferimento dell'AOUS e fornirà al Difensore Civico, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di valutazione del caso, riscontro e, fatte salve motivate esigenze di approfondimento istruttorio, un'indicazione circa la fondatezza o meno dell'istanza.

Laddove l'indicazione della fondatezza sia positiva, la U.O. Medicina Legale si impegna, altresì, se necessario chiamando a visita la persona coinvolta, a fornire anche un'indicazione circa la possibile quantificazione del danno.

Ove l'utente abbia scelto di avvalersi dell'assistenza del Difensore Civico, ai sensi della D.G.R. n. 1234 del 27-12-2011 "*Indicazioni organizzative per la*

gestione diretta delle richieste di risarcimento per responsabilità civile verso terzi e operatori (RCT/RCO) e per il controllo del rischio clinico”, la U.O. Medicina Legale procederà, altresì, a rivalutare il caso alla luce di eventuali argomentazioni contrarie alla fondatezza dell’istanza avanzate da parte della struttura Medico Legale dell’Azienda di riferimento, o ad una diversa valutazione del danno, collaborando con l’ufficio del Difensore Civico nella procedura di accordo fra le parti, nelle forme che saranno meglio valutate congiuntamente di caso in caso, anche di concerto con l’Azienda coinvolta.

L’AOUS potrà contare sul Difensore Civico per attività di formazione e supporto giuridico e potrà utilizzare, in forma anonima, i dati di cui viene a conoscenza nell’espletamento delle attività connesse alla presente convenzione a fini di studio e di ricerca.

Art. 3 – (Rimborso spese)

Il supporto tecnico-professionale sarà fornito dai professionisti dell’AOUS a fronte di un rimborso all’Azienda medesima, a titolo di parziale ristoro dei costi vivi sostenuti, dell’importo complessivo, per la durata della convenzione fino al 31/12/2022, di € 14.400,00 (euro quattordicimilaquattrocento/00) , corrispondente ad un numero totale di sedici pratiche annue, calcolate con riferimento al 31 dicembre di ciascun anno dalla sottoscrizione della presente convenzione al 2022, da trattare per un compenso di euro 300,00 (euro trecento/00) a pratica. Le Parti concordano fin d’ora che il numero di casi annui trattati, su richiesta del Difensore Civico, potrà essere incrementato fino ad ulteriori cinque casi trattati nell’anno e rimborsato alle medesime condizioni di euro 300,00 (trecento/00) a pratica. L’attività sarà svolta nell’ambito dell’ordinaria attività istituzionale. La somma di cui sopra è

comprensiva degli eventuali costi di trasferta del personale medico legale presso le strutture di altre Aziende per la trattazione dei casi, che saranno coperti dall'AOUS, ed è corrisposta, con cadenza trimestrale.

Le fatture emesse dalla AOUS dovranno essere intestate a Consiglio Regionale della Toscana – Via Cavour n. 2 – 50129 FIRENZE, C.F. e P.IVA 01386030488, e dovranno essere trasmesse, ai sensi del Decreto Ministeriale 03/04/2013, n. 55, “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A “Formato della fattura elettronica” al citato Decreto. Per le finalità di cui sopra si comunica che il CUU “Codice Univoco Ufficio” del Consiglio Regionale della Toscana, al quale dovranno essere trasmesse le fatture elettroniche, è il seguente: WJLHMA. Al fine della corretta assegnazione della fattura elettronica si fa presente che deve essere inserito il Codice n.nella sezione “Dati ricezione” campo “Codice commessa o convenzione”.

Art. 4 – (Efficacia e termine)

L'efficacia della presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della medesima tra le parti e, pertanto, trattandosi di atto soggetto a sottoscrizione digitale, dalla data in cui il secondo firmatario apporrà la sua firma. Il termine della presente convenzione è fissato nel 31.12.2022.

Art. 5 - (Recesso)

Le parti hanno facoltà di recedere dalla presente convenzione, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, convenzione nel caso venga meno l'interesse reciproco

a svolgere l'attività o nel caso di ripetuta e ingiustificata inosservanza degli impegni reciprocamente assunti, mediante contestazione scritta degli addebiti, inviata alla controparte tramite posta elettronica certificata con un preavviso di trenta giorni. Il recesso dalla convenzione non attribuirà alla parte inadempiente alcuna pretesa di risarcimento od indennizzo di sorta, fatta eccezione per il pagamento delle prestazioni già regolarmente rese ed ultimate alla data di risoluzione stessa.

Art. 6 - (Trattamento dati personali)

Le Parti si qualificano come autonomi titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (RGPD). Le Parti e i soggetti sono tenuti a osservare le disposizioni del citato Regolamento e quelle del vigente D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE".

Limitatamente alla stipula e alla gestione del rapporto convenzionale, le persone che agiscono per conto delle parti dichiarano di essere informate sull'utilizzo dei propri dati personali. I dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per attività funzionali alla stipulazione ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti e per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

L'AOUS è nominata, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, responsabile del trattamento dei dati personali ad essa comunicati per lo

svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione mediante specifico atto di nomina il cui schema è allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale (Allegato A).

Art. 7 - (Norme finali)

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 1453 e seguenti del codice civile.

Art. 8 - (Registrazione e bollo)

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi D.P.R. 26/10/1972, n. 634 "*Disciplina dell'imposta di registro*", art. 5 "*Registrazione in termine fisso e registrazione in caso d'uso*", comma 2, a spese e cura del richiedente. L'imposta di bollo, pari ad €, è a carico della AOUS e viene dalla stessa assolta in maniera virtuale come da Autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 2467/2000 integrazione n. 35254 del 13/10/2016.

Per l'Azienda ospedaliero - universitaria Senese – Il Direttore Generale

Dr. Valtere Giovannini

Per il Consiglio Regionale della Toscana - Il Dirigente del Settore Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore civico, ai Garanti e all'Autorità per la partecipazione –

Dott. Luciano Moretti